

Assicurazione Multirischi Abitazione



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: AvivaPlus SalvaCasa

Data di aggiornamento 16.11.2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1

Numero Verde: 800 114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 116.259.667€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 53.746.243€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 133%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 296%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

DANNI A LOCALI E CONTENUTO

Danni materiali e diretti da incendio e altre garanzie

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

Incendio:

- ✓ incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora
- ✓ fumo, gas, vapori
- ✓ guasti causati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate
- ✓ caduta di ascensori
- ✓ caduta o urto accidentale di aeromobili
- ✓ urto di veicoli e natanti
- ✓ perdita di combustibile
- ✓ rottura delle lastre di cristallo
- ✓ deterioramento di generi alimentari, se assicurato il contenuto
- ✓ incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall'Assicurato in alberghi, pensioni, hotels
- ✓ incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi
- ✓ perdita o distruzione di gioielli

Eventi atmosferici

- ✓ trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento

- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ gelo
- ✓ a tettoie fabbricati o porticati aperti
- ✓ a manufatti in plastica e lastre di fibro-cemento
- ✓ a tende frangisole esterne
- ✓ infiltrazioni di acqua piovana

Atti vandalici e dolosi

- ✓ atti vandalici e dolosi
- ✓ guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi

Danni da acqua

- ✓ acqua condotta
- ✓ spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni

Fenomeno elettrico

- ✓ azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici – Garanzia a valore Intero (acquistabile se è operante la condizione Danni ai locali nella forma di assicurazione A valore intero)</p>	<p>La garanzia è estesa, su richiesta del Contraente, ai danni causati da eventi atmosferici subiti dai pannelli solari (se conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976) e fotovoltaici (se conformi ai requisiti UNI EN 61215).</p> <p>L'estensione opera: con un limite di indennizzo fino a 30.000,00 euro È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.</p>
<p>Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici – Garanzia a primo Rischio Assoluto (acquistabile se è operante la condizione Danni ai locali nella forma di assicurazione A Primo Rischio Assoluto)</p>	<p>La garanzia è estesa, su richiesta del Contraente, ai danni causati da eventi atmosferici subiti dai pannelli solari (se conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976) e fotovoltaici (se conformi ai requisiti UNI EN 61215).</p> <p>L'estensione opera con un limite di indennizzo di 20.000,00 euro È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.</p>

FURTO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, che si trova nei locali dell'abitazione indicata in polizza, se i ladri si sono introdotti nei locali:

- ✓ con rottura o scasso
- ✓ con chiavi false
- ✓ con uso di chiavi vere smarrite o sottratte
- ✓ per via diversa da quella ordinaria
- ✓ in modo clandestino
- ✓ attraverso maglie di inferriate fisse
- ✓ durante la presenza nei locali di persone, quando il furto è commesso all'insaputa degli occupanti

Si indennizzano i danni verificatisi a seguito di:

- ✓ furto commesso dai collaboratori familiari
- ✓ rapina
- ✓ furto e rapina di capi di vestiario portati dall'Assicurato in alberghi, pensioni o altri locali
- ✓ furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi
- ✓ furto di gioielli, preziosi, denaro
- ✓ guasti causati dai ladri
- ✓ scippo e rapina

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Riduzione limiti di indennizzo	Il Contraente può richiedere di ridurre i limiti di indennizzo, con conseguente riduzione del premio come segue: 1) fino a 8.000,00 euro per singolo oggetto (esclusi i preziosi) anziché Euro 15.000,00 2) fino al 20% con un massimo di 8.000,00 euro per gioielli e preziosi, carte valori, libretti e titoli di credito anziché al 40% con il massimo di 15.000,00 euro 3) fino al 5% con il massimo di 700,00 euro per il denaro anziché del 10% con il massimo di 2.000,00 euro 4) fino al 5% con il massimo di 700,00 euro per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste anche riposti nelle dipendenze anziché al 10% con il massimo di 1.500,00 euro
Esclusione gioielli, preziosi e denaro	Nel caso in cui il Contraente non volesse assicurare i gioielli, i preziosi e il denaro, è prevista una riduzione del premio
RESPONSABILITA' CIVILE – Danni ad altri	
A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che è possibile scegliere una o entrambe le seguenti opzioni.	
DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA	
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono compresi i danni conseguenti a:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi ✓ responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo ✓ danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge ✓ partecipazione dell'Assicurato, come genitore, alle attività della scuola ✓ partecipazione ad attività sociali, ad esclusione delle attività medico-sanitarie ✓ intossicazioni e avvelenamenti ✓ attività sportive e del tempo libero ✓ pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio ✓ proprietà e uso di aeromodelli per scopi ricreativi e sportivi ✓ pratica del campeggio ✓ proprietà e uso di velocipedi senza motore e biciclette con pedalata assistita; carrozzone per disabili; veicoli a motore elettrico esclusivamente aventi velocità massima per costruzione/omologazione di 6 km/h ✓ proprietà e uso di natanti a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5 metri e di windsurf ✓ danni provocati dall'Assicurato, quale trasportato su veicolo altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, ad esclusione dei danni ai veicoli stessi ✓ partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico ✓ proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile ✓ responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti ✓ attività domestiche ✓ responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici, incluso giardinaggio ✓ responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici ✓ responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi ✓ proprietà, detenzione legittima e uso di armi 	
DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA	
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono compresi i danni conseguenti a/in relazione a:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà e/o conduzione di fabbricati ✓ conduzione delle abitazioni in locazione fuori sede da parte dei figli studenti ✓ lavori di ordinaria manutenzione ✓ caduta di antenne ✓ danni da spargimento d'acqua ✓ proprietà o conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, se pertinenti all'abitazione ✓ scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici ✓ scoppio o esplosione di gas per uso domestico ✓ incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi ✓ inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato 	
L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Limitazione Ricorso terzi da Incendio (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Gestione casa")	Per i danni materiali e diretti causati a cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, è possibile limitare l'indennizzo a 50.000 euro.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Estensione professionale insegnante (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Vita privata")	<p>È possibile estendere la copertura ai danni che l'Assicurato può causare quando svolge l'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.</p> <p>La garanzia opera anche per tutte le attività connesse.</p>
Estensione mobilità elettrica (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Vita privata")	<p>È possibile estendere la copertura ai danni che l'Assicurato può causare per uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard, nell'ambito della vita privata, a esclusivo scopo di mobilità, ludico, di svago.</p> <p>La copertura opera se i veicoli rispettano le caratteristiche tecniche e costruttive specificate dalla normativa e sono utilizzati nel rispetto delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'estensione è prestata con una franchigia di 150,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.</p>
Abitazioni locate a terzi (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Gestione casa")	<p>È possibile estendere la copertura alle abitazioni locate a terzi indicate in polizza alla sezione Responsabilità civile – Danni ad altri, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contraente nella sua qualità di proprietario - al locatario nella sua qualità di conduttore del fabbricato.
Bed & Breakfast (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Gestione casa")	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di Bed & Breakfast e Affitta camere, da parte dell'Assicurato.</p> <p>Sono compresi i rischi che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nel solo ambito dei locali oggetto dell'assicurazione, e il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.</p> <p>Sono esclusi i danni causati alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato.</p> <p>L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.</p>
Estensione AIRBNB e simili (acquistabile solo se operante la condizione "Danni ad altri – Gestione casa")	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti, quando l'Assicurato, in qualità di proprietario, concede la propria abitazione in locazione breve turistica a privati, in via diretta o tramite apposito portale.</p> <p>Se il rischio è già assicurato da altra assicurazione per le stesse garanzie, l'estensione è prestata a secondo rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del massimale indicato in polizza.</p> <p>L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.</p>
ASSISTENZA	
Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	
TUTELA LEGALE	
A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 formule disponibili.	
<p>"Casa"</p> <p>Offre assistenza legale all'Assicurato e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza.</p> <p>La garanzia opera nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casa - Consulenza legale telefonica - Cauzione penale all'estero 	
<p>"Casa e famiglia"</p> <p>Offre assistenza legale all'Assicurato e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati</p>	

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Vita privata
- Cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero

“Casa, famiglia e lavoro”

Offre assistenza legale all'Assicurato e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati e lavoro subordinato.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Vita privata, comprese controversie relative al contratto di lavoro e determinati atti di volontaria giurisdizione
- Cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

La garanzia Tutela legale, nelle due formule “Casa e famiglia” e “Casa, famiglia e lavoro” è prestata entro lo specifico massimale concordato con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Estensione a pagamento Abitazione locata a terzi	<p>Le garanzie previste nelle tre formule sono estese agli immobili ad uso abitativo locati a terzi con regolare contratto indicati in polizza.</p> <p>La garanzia è estesa, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle controversie per danni subiti dall'immobile e/o dal suo contenuto per fatto illecito dell'inquilino;- all'assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione (fase stragiudiziale);- assistenza legale per l'esercizio dell'azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino.
---	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue

DANNI A LOCALI E CONTENUTO

Danni materiali e diretti da incendio e altre garanzie

I valori sono espressi in euro

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo /massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Incendio			
Perdita di combustibile	N.P.	2.000,00	-
Rottura lastre	N.P.	2.000,00	Danni che si verificano durante traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera, nonché quelli che derivano da difettosa installazione e da vizio di costruzione
Deterioramento generi alimentari	N.P.	300,00	-
Incendio del contenuto portato nei locali di villeggiatura	N.P.	10% della somma assicurata per il contenuto	-
Incendio del contenuto temporaneamente presso terzi per pulitura/ riparazione/ manutenzione	N.P.	10% della somma assicurata per il contenuto	-
Perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro custoditi in	N.P.	10% della somma assicurata per il	-

cassette di scurezza o caveau di istituti di credito		contenuto della dimora abituale	
Eventi atmosferici			
Gelo	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione	3.000,00 a primo rischio	Danni: a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre e installazioni consimili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici, lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento; a fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, nonché a quanto in essi contenuto; a enti mobili all'aperto e installazioni esterne quali recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al fabbricato; ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da sovraccarico neve all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga congiuntamente al crollo totale o parziale del fabbricato, a fabbricati aperti da uno o più lati, nonché a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve; da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Limitatamente al gelo: i danni causati a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro nonché alle tubature installate e/o interrato all'esterno del fabbricato. Danni causati da infiltrazioni di acqua piovana, derivanti da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua
A tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	Scoperto 10% minimo 250,00	15.000,00	
Grandine – Danni a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione	1% valore assicurato per il fabbricato	
Danni a tende frangisole esterne, con esclusione di sovraccarico neve.	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione	1.500,00	
Infiltrazioni di acqua piovana	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione	20.000,00	
Atti vandalici e dolosi			
Atti vandalici e dolosi	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione		Danni: di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware
Guasti causati dai ladri a fissi e infissi	-	2.000,00	
Danni da acqua		-	
Acqua condotta	Franchigia indicata in	Se coinvolte contemporane	spese per ricercare e riparare o eliminare il

	Polizza per la Sezione	amente entrambe le garanzie, la franchigia indicata in polizza per la Sezione Danni a locali e contenuto è applicata una sola volta Quando			guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate o interrato all'esterno del fabbricato
Spese per la ricerca, riparazione e sostituzione delle tubazioni	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione		2% somma assicurata - massimo 2.500,00	spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.	
Fenomeno elettrico	Franchigia indicata in Polizza per la Sezione		10.000,00	-	

A valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi:

- ! danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ! danni determinati da semplici bruciaciture non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! danni indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo diverse previsioni;
- ! che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi

FURTO

I valori sono espressi in euro

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo /massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Furto commesso dai collaboratori familiari	Non previsti	10% somma assicurata massimo 2.500,00	-
Furto e rapina oggetti personali portati nei locali di villeggiatura – escluso denaro	Non previsti	10% somma assicurata per la dimora abituale - massimo 1.500,00	-
Furto e rapina del contenuto presso terzi per pulizia e manutenzione	Non previsti	10% somma assicurata per la dimora abituale - massimo 1.500,00	-
Guasti causati dai ladri	Non previsti	3.000,00	-
Scippo e rapina	10% del danno indennizzabile, con il minimo di 100,00 per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori da territorio italiano	10% della somma assicurata per la dimora abituale con il limite di 800,00 per il denaro	Per i minori di 14 anni: i danni avvenuti quando non sono in compagnia di persona maggiorenne. Le cose non di proprietà delle persone assicurate o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi
Rifacimento documenti di famiglia e spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati	Non previsti	Importo aggiuntivo del 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 800,00	-

A valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi i danni:

- ! che si verificano in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ! che si verificano in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ! agevolati con dolo o colpa e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non conviventi;

- ! avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno;
- ! che si verificano nell'abitazione, che costituisce dimora saltuaria dell'Assicurato, a gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti e denaro nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso o dei suoi familiari.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che in caso di sinistro indennizzabile, sono applicati i seguenti Limiti di indennizzo:

I valori sono espressi in euro

Pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria	15.000,00 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti	40% somma assicurata - massimo 15.000,00
Denaro	10% somma assicurata - massimo 2.000,00
Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati	10% somma assicurata - massimo 1.500,00

Mezzi di chiusura generici:

i locali che contengono le cose assicurate hanno queste caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti e i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

In caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, o i familiari o le persone conviventi sono in casa oppure non sono conformi a quanto indicato sopra o in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata, all'importo liquidabile si applica uno **scoperto** del 20%.

Mezzi di chiusura potenziati:

i locali che contengono le cose assicurate hanno queste caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili normalmente dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza spazi aperti ("luci"), chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci manovrabili solo dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con spazi tra i ferri ("luci"), se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, i familiari o le persone conviventi sono in casa, oppure non sono conformi a quanto indicato sopra o in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata, all'importo liquidabile si applica uno **scoperto** del 25%.

Impianto di allarme

Se il contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme, e in caso di sinistro risulta che l'impianto è inefficiente, è applicato uno **scoperto** come segue:

- impianto di allarme generico: 20% dell'importo liquidabile
- impianto di allarme installato da professionista certificato: 25% dell'importo liquidabile.

Scoperto per la dimora saltuaria: 20% sull'importo liquidabile

RESPONSABILITA' CIVILE – Danni ad altri

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA

L'assicurazione non opera per i danni:

- ! le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno durante il lavoro;
- ! che derivano dalla proprietà o conduzione di fabbricati
- ! causati da atti dolosi degli Assicurati;
- ! provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- ! a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine;
- ! da furto;
- ! alle cose altrui da incendio, fumo, implosione, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia;
- ! che derivano da proprietà, uso e guida di qualsiasi veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
- ! danni provocati a terzi da minori alla guida, e danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato, se non opera una copertura assicurativa verso terzi;
- ! che derivano dalla attività della caccia;
- ! che derivano da proprietà e uso di esplosivi
- ! conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento;
- ! che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa;
- ! che derivano da amianto o crysothile;
- ! che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili e aeromodelli diversi da quelli coperti dall'Assicurazione
- ! che derivano da un uso non conforme alla normativa di riferimento degli aeromodelli coperti dall'Assicurazione
- ! che gli aeromodelli coperti dall'Assicurazione provocano ad altri aeromodelli.

In relazione alla Condizione Facoltativa "**Estensione Mobilità elettrica**", sono esclusi dall'Assicurazione:

- ! i danni provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- ! l'uso e la proprietà di mezzi diversi da quelli indicati nella presente condizione facoltativa;
- ! l'uso e la proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle previste dalla vigente normativa;
- ! l'uso di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard in violazione delle norme di comportamento previste dalla vigente normativa;
- ! l'uso e la proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard per finalità diverse dall'uso privato a scopo di mobilità, ludico, di svago;
- ! il trasporto di cose o persone a scopo di lucro, anche occasionali; le gare e le competizioni e simili;
- ! la circolazione dei mezzi indicati su strade e in aree dove la circolazione è vietata dalla vigente normativa;
- ! i sinistri occorsi in tutti i casi e nei Paesi in cui è prevista per legge una assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione di tali mezzi;
- ! i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è stato effettuato in violazione della normativa vigente.

DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA

L'assicurazione non opera per i danni:

- ! derivanti dalla proprietà di unità immobiliari locare a terzi;
- ! causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo se compiuti da figli minori
- ! conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- ! provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- ! derivanti da proprietà e uso di esplosivi;
- ! conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento,
- ! che derivano da amianto o crysothile;
- ! che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! verso i dipendenti legati da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato addetti ai servizi domestici, incluso il giardinaggio;
- ! verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitter, persone alla pari non legate da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- ! provocati a terzi dalle persone indicate ai due punti precedenti durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi famigliari conviventi;
- ! che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici e da cortile, di cavalli e di altri animali da sella;
- ! che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto del Contraente;
- ! che derivano da tutto quanto non espressamente indicato

ASSISTENZA*I valori sono espressi in euro*

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo /massimali (per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invio di un idraulico	-	250,00 per sinistro e 350,00 per anno assicurativo	-
Invio di un elettricista	-	250,00 per sinistro e 350,00 per anno assicurativo	-
Invio di un tapparellista	-	250,00 per sinistro e 350,00 per anno assicurativo	-
Invio di un vetraio	-	250,00 per sinistro e 350,00 per anno assicurativo	-
Spese d'albergo in caso di inagibilità dell'abitazione assicurata	-	275,00 per evento	-
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro	-	225,00 per evento	-
Messa a disposizione di un veicolo commerciale in caso di trasloco	-	1.050,00	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

Le prestazioni assicurative da parte di Aviva non sono dovute nei seguenti casi:

- ! disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- ! terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore.
- ! I costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi

TUTELA LEGALE**Periodo di carenza:**

Sono esclusi i sinistri che insorgono:

- Prima di due anni dalla stipula del contratto se si tratta di Atti di Volontaria Giurisdizione;
- Entro 90 giorni dalla stipula del contratto in tutti gli altri casi.

Non sono previsti invece periodi di carenza in caso di risarcimento di danni extra-contrattuali e di procedimento penale.

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 forme disponibili.

“Tutela legale casa”

La garanzia è esclusa:

- ! per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! in materia di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- ! per danni extracontrattuali causati dall'assicurato;
- ! per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
- ! per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- ! per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il premio dell'estensione a pagamento “Abitazione locata a terzi” e l'immobile sia riportato in polizza;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- ! anche preventivate, non concordate con DAS;
- ! per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia;
- ! dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! rimborsate dalla controparte;
- ! per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- ! spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- ! in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di polizza

"Tutela legale casa e famiglia"

La garanzia è esclusa:

- ! per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli Atti di Volontaria giurisdizione;
- ! per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro subordinato, autonomo / libero professionale;
- ! controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- ! per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il premio dell'estensione a pagamento "Abitazione locata a terzi" e l'immobile sia riportato in polizza;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- ! anche preventivate, non concordate con DAS;
- ! per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
- ! dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! rimborsate dalla controparte;
- ! per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- ! ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- ! per pagare multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- ! in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.

"Tutela legale casa, famiglia, lavoro"

La garanzia è esclusa:

- ! in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli Atti di Volontaria giurisdizione;
- ! per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e salvo quanto previsto all'art. 7.3.1 lett. h);
- ! per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- ! per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale;
- ! procedimenti e controversie di lavoro quando l'assicurato svolge attività di medico o ostetrica;
- ! controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- ! per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il premio dell'estensione a pagamento "Abitazione locata a terzi" e l'immobile sia riportato in polizza;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- ! spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;

- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- ! spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- ! spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- ! in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- ! sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti;
- ! controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 200,00 euro.

RIVALSE

Per le garanzie Incendio e Furto:

Aviva ha facoltà di rivalersi nei confronti di terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

È prevista la rinuncia alla rivalsa da parte di Aviva, salvo il caso di dolo, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue

Denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata, alternativamente:

- all'Intermediario
- ad Aviva
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it.

Assistenza:

il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistance S.p.A. Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800 19.69.14
- Numero dall'estero +39 011.742.56.88
- Numero di fax +39 011 742.55.88

Tutela Legale:

Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS al seguente indirizzo:

- Via Enrico Fermi 9/B – Verona
- Numero telefono +39 045 8378901
- Numero di fax +39 045 8351023

Assistenza diretta/in convenzione:

Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con Aviva

Gestione da parte di altre imprese

Assistenza:

Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa:


Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino


Tutela Legale:


Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale di:


D.A.S., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – Verona


	<p>Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Incendio e Furto: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazioni entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni.</p> <p>Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale: Aviva una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.</p>

 <h3>Quando e come devo pagare?</h3>	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Rimborso	<p>Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso l'Assicurato ha diritto alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, Aviva dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.</p>

 <h3>Quando comincia la copertura e quando finisce?</h3>	
Durata	<p>In caso di contratto poliennale qualora Aviva avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata</p>
Sospensione	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>

 <h3>Come posso disdire la polizza?</h3>	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Non previsto</p>
Risoluzione	<p>Non previsto</p>

 <h3>A chi è rivolto questo prodotto?</h3>	
<p>Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche che siano proprietarie o affittuarie di un'abitazione, interessate a: tutelare l'immobile e/ o proteggere il suo contenuto da danni materiali e diretti (causati da incendio, eventi naturali, furto); proteggere il proprio patrimonio da danni causati a terzi dal proprio nucleo familiare (solo per persone fisiche); ricevere assistenza legale per difendere i propri diritti; ottenere assistenza in caso di emergenze legate all'abitazione.</p>	

 <h3>Quali costi devo sostenere?</h3>	
---	--

	<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.</p> <p>Costi di spesa di acquisizione e gestione Il costo trattenuto da Aviva a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Incendio</td> <td style="text-align: right;">11,17%</td> </tr> <tr> <td>Furto (Altri danni ai beni)</td> <td style="text-align: right;">8,48%</td> </tr> <tr> <td>R.C. Generale</td> <td style="text-align: right;">16,26%</td> </tr> <tr> <td>Assistenza</td> <td style="text-align: right;">10,51%</td> </tr> <tr> <td>Tutela Legale</td> <td style="text-align: right;">7,95%</td> </tr> </table> <p>applicare sui premi imponibili – al netto delle imposte</p>	Incendio	11,17%	Furto (Altri danni ai beni)	8,48%	R.C. Generale	16,26%	Assistenza	10,51%	Tutela Legale	7,95%
Incendio	11,17%										
Furto (Altri danni ai beni)	8,48%										
R.C. Generale	16,26%										
Assistenza	10,51%										
Tutela Legale	7,95%										

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Aviva: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>Aviva darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati ad Aviva con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARBITRATO: Incendio e Furto In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p> <p>Tutela Legale In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e Aviva sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.